Domanda: quali sono le caratteristiche essenziali per identificare un sottoprodotto alla luce del T.U. ambientale? A chi spetta l'onere della prova per documentare l'impiego diretto, certo e non eventuale?

Risposta (a cura del Dott. Maurizio Santoloci) I sottoprodotti sono – come è noto – disciplinati dall art. 183, comma 1 terrea *n*) del T.U. ambientale come "*I prodotti dell'attività dell'impresa che, pur non costituendo l'oggetto dell'attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell'impresa stessa e destinati ad ulteriore impiego o consumo*". Oltre alla presente definizione devono essere rispettate precise condizioni e cioè:

- Siano impiegati direttamente dall'impresa che li produce, oppure
- Siano commercializzati a condizione economicamente favorevoli direttamente per il consumo o per l'impiego, e soprattutto
- Non vi sia la necessità di effettuare trasformazioni preliminari per il loro utilizzo in un successivo processo produttivo.

A tal proposito il D.Lgs. 152/06 definisce bene che cosa si intende per trasformazioni preliminari: "qualsiasi operazione" che faccia perdere al sottoprodotto la sua identità, cioè le caratteristiche merceologiche di qualità e le proprietà che esso già possiede per il successivo impiego in un processo produttivo o per il consumo. Ma non basta perché lo stesso articolo recita ancora così:

- L'utilizzo del prodotto sia certo e non eventuale.

Inoltre affinché possa essere considerato un sottoprodotto, l'azienda deve verificare che lo stesso sottoprodotto rispetti gli standard merceologici, nonché le norme tecniche di sicurezza e di settore; l'utilizzo del sottoprodotto non comporti rischi per l'ambiente e la salute superiori a quello di normali attività produttive. Il produttore deve attestare la destinazione del sottoprodotto tramite una dichiarazione controfirmata dal titolare dell'impianto dove avviene l'effettivo utilizzo.

Tutto ciò sarà possibile sempre se "*…il detentore non se ne disfi o non abbia deciso, o non abbia l'obbligo, di disfarsene*".

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Si tratta – senza dubbio – di una eccezione di deroga al concetto-base di "rifiuto". Dunque, poiché il T.U. ambientale è la norma che disciplina come regola di fondo appunto i rifiuti, il titolare di azienda che intenda asseverare il diritto ad "autoclassificare" i materiali residuali non come "rifiuti" ma come "sottoprodotti" – usifruendo dunque del regime di deroga - ha l'onere di documentare e dimostrare in fase di controllo che sussistono tutti i presupposti (reali e non fittizi) sopra enunciati per legittimare tale esenzione dalle regole in materia di gestione di rifiuti.

Il principale dato che dovrà dimostrare sarà – naturalmente – l'impiego certo e non eventuale e ritemiamo che – allo stato – l'unico elemento utile a tal fine sia una concreta documentazione contrattuale che attesti tale ciclo e finalità. In difetto di questo e degli altri elementi citati, il titolare di azienda non riuscirà a dimostrare di avere diritto ad entrare nelle eccezione e dunque si tornerà alla regola e quei materiali saranno considerati "rifiuti" ai sensi del T.U.

Con tutte le conseguenze connesse in materia di violazione delle regole sulla gestione del relativo ciclo.

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248